

COMUNE DI CELENZA VALFOTORE

(Prov. di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE

ACQUA POTABILE

T I T O L O 1

UTENZE NEL CENTRO ABITATO

- ART. 1 -

UTENZE

Il Comune concede l'acqua per gli usi potabili ed igienici a tutti coloro che risiedono nelle vie percorse dalla condotta e ne facciano domanda su apposito modulo.

- ART. 2 -

DOMANDA DI UTENZA

Qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere eseguito l'allacciamento e collocato il contatore, egli dovrà richiedere l'assenso del proprietario il quale dovrà apporre la firma in calce alla domanda di utenza.

ART. 3

Diritto fisso di allaccio

~~Per l'allacciamento l'utente deve versare al Comune la somma di £ 70.000 quale diritto fisso di allaccio.~~

MODIFICATO CON DELIBERA DI G.M. N. 21 DEL 04/07/1995
CORECO N. 6911 DEL 28/7/1995

Per l'allacciamento l'utente dovrà versare al Comune la somma di £. 150.000 quale diritto fisso di allaccio.

VARIAZIONE DI UTENZA

Per ogni cambio di utenza è comunque dovuto dal subentrante un diritto fisso di £.10.000=.

Qualora il Comune accerti che l'utenza è cambiata senza che ne sia stata data comunicazione scritta all'Ufficio del Fontaniere Comunale, sospenderà immediatamente l'erogazione dell'acqua che sarà ripresa solo dopo che il nuovo utente avrà sottoscritto la domanda ed avrà versato il diritto fisso previsto dal comma precedente, maggiorato della somma di £.10.000= a titolo di penale, fermo restando la corresponsione delle somme dovute per il canone annuo ed il consumo dell'acqua.

- ART. 5 -

CANONE

~~Il prezzo di cessione dell'acqua potabile ai privati è stabilito in £.25.000 annuali per un quantitativo massimo di 50 mc.~~

La sua misurazione verrà fatta a mezzo contatore.

modificato con delibera di c;c; N. 21 DEL 4.7.95
CO.RE.CO. N. 6911 DEL 28/7/1995

Il prezzo di cessione dell'acqua potabile ai privati è stabilito nella quota fissa di £. 40.000 annuali, per un quantitativo massimo di mc. 50 "omissis"

ECCEDENZA

Se la quantità d'acqua segnata dal contatore è inferiore al quantitativo di cui al precedente art.5, l'utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone di abbonamento.

~~Qualora la quantità d'acqua misurata nell'anno è superiore al quantitativo indicato all'art.5, l'utente dovrà pagare il supplemento nella ragione da mc.51 a mc.100 £.600 per ogni mc. oltre i 100 mc. lire £.700 al mc.~~

Modificato con Delibera di C.C. n. 21 DEL 4/7/95
CO.RE.CO. n. 6911 del 28/7/95 .

"omissis" Qualora la quantità d'acqua misurata nell'anno è superiore al quantitativo indicato all'art. 5, l'utente dovrà pagare il supplemento nella ragione da mc. 51 a mc. 150 a £. 700 per mc., oltre i 150 mc. £. 900 al mc.

UTENZE INDUSTRIALI

Tenuto conto della disponibilità e delle possibilità di approvvigionamento idrico, il Comune può concedere l'acqua per usi diversi da quelli potabili ed igienici a: edifici commerciali, artigianali, industriali, direzionali e turistici.

In tal caso la richiesta deve contenere le seguenti altre indicazioni:

- a) uso che l'utente intende fare dell'acqua;
- b) quantitativo minimo e massimo annuo di cui necessita l'attività da intraprendere.

E', comunque, facoltà dell'Amministrazione determinare, in sede di concessione, il quantitativo annuo massimo assorbibile di acqua da parte dell'utente fatta salva, in caso di inosservanza la facoltà per il Comune di revocare o sospendere l'erogazione.

TARIFFE PER UTENZE INDUSTRIALI

~~Il prezzo dell'acqua per gli usi industriali è
stabilito in £.700 (settecento) al mc. fino a 150 mc.,
da 151 mc. a 250 mc. £.800, da 251 mc. a 350 mc.
£.900, oltre i 350 mc. £.1.000=.~~

Qualora con una sola utenza l'acqua viene usata
contemporaneamente per gli usi di cui agli Artt.1 e
7 del presente Regolamento, l'importo dell'acqua
consumata verrà calcolato interamente come utenza
industriale.

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95, CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

Il prezzo dell'acqua per usi industriali è stabilito in £. 800
al mc. fino a 150 mc. oltre i 150 mc. £. 1.000 a mc.

Per quantitativi di acqua inferiore a mc. 50 l'utente
pagherà una quota fissa di £. 40.000, indipendentemente dalla
entità del consumo "omissis"

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno la durata di un~~ni~~ anno a partire dal primo Gennaio.

Qualora avessero inizio nel corso dell'anno, la durata sarà corrispondente alla frazione dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo.

Esse si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno a meno che una delle parti non dia disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 Settembre di ogni anno.

LAVORI DI ALLACCIO - IMPORTI

Accertata la possibilità della concessione da parte della Giunta Municipale, l'utente, potrà eseguire a sua cura e spese e sotto l'alta sorveglianza del Fontaniere Comunale, i lavori di allaccio alla rete principale - muratura - scavo e ripristino del manto stradale da eseguirsi a perfetta regola d'arte e con utilizzo di materiali idonei indicati dallo stesso Ufficio del Fontaniere con la collaborazione dell'U.T.C.

Nell'ipotesi che l'utente non sia nelle condizioni di poter eseguire i predetti lavori, dopo aver sottoscritto apposito atto di sottomissione dovrà versare i 4/5 della spesa preventivata dall'Ufficio del Fontaniere e U.T.C. per l'allaccio.

Il preventivo comprenderà il costo delle opere sulla base dei prezzi correnti e della mano d'opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Restano, comunque, a carico dell'utente le opere di scavo - muratura e ripristino del manto stradale.

ART. 11

Contatore

~~Il contatore deve essere collocato in luogo di facile accesso al personale del Comune e di minore molestia agli utenti e la sua posizione sarà determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Fontaniere comunale.~~

Qualunque manomissione o asportazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione, ~~nonché all'addebito all'utente della somma di £ 50.000 a titolo di penale.~~

Modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

Il contatore va sistemato all'esterno dell'immobile servito. Quando ciò non ~~xxx~~ sarà oggettivamente possibile esso andrà, comunque sistemato in luogo di facile accesso al personale del Comune e di minore molestia per l'utente. La posizione del contatore sarà determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Fontaniere Comunale. "omissis", nonchè all'addebito della somma di £. 200.000 a titolo di penale.

ART. 12

Spesa per il contatore

~~La scelta della tipologia del contatore é di spettanza esclusiva del Comune, mentre la spesa relativa é a carico dell'utente.~~

Nessun diritto é dovuto dall'utente per l'uso del contatore.

Il suo collocamento in opera é a carico del Comune.

Resta a carico dell'utente la spesa per la sostituzione o riparazione di esso in caso di rottura o guasto.

Il mancato pagamento da parte dell'utente della sua riparazione o sostituzione comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

La scelta della tipologia e la fornitura del contatore spettano al Comune. La spesa relativa sarà a carico dell'utente e sarà addebitata sulla bolletta di consumo. "omissis"

ART. 13

Rimozione contatore

Il contatore non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo di un suo agente.

ART. 14

Verifica straordinaria del contatore

~~Qualora l'utente avesse motivo di ritenere che il contatore non desse misura esatta, potrà chiedere al Comune la verifica.~~

~~Qualora, però, essa risultasse favorevole al Comune, con la tolleranza in più o in meno del 10%, le spese di verifica resteranno a carico dell'utente nella misura fissa di lire £ 5.000.~~

Modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95, CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

Il Comune può autorizzare, con preavviso di gg. 15 all'utente, verifiche straordinarie per accertare il buon funzionamento del contatore. Qualora venga riscontrato un cattivo funzionamento dello stesso, il Comune può ordinare la sostituzione nei modi e termini previsti dall'art. 12.

ART. 15

Guasti sulle derivazioni

L'utente é obbligato a dare immediato avviso al Comune dei guasti che si verificassero sulle rispettive loro derivazioni.

ART. 16

Lettura contatore

La lettura del contatore verrà effettuata di norma annualmente all'inizio dell'anno successivo, fermo, restando il diritto del Comune a controlli saltuari in qualunque momento.

Qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato del Comune lascerà o invierà apposita cartolina-avviso da riconsegnare dall'utente all'ufficio comunale preposto entro 10 giorni dalla data dell'avviso stesso, completa dei dati richiesti.

In assenza della lettura, il Comune addebiterà, in via provvisoria, un consumo forfettario pari al doppio del consumo dell'anno precedente, successivamente il Comune inviterà l'utente a consentire la lettura da parte del personale addetto ed addebiterà per l'anno in questione la quota parte del consumo rilevato.

Nel caso in cui il Comune sia impedito ad effettuare la lettura anche l'anno successivo, si provvederà, senz'altro avviso, al distacco dell'utenza con addebito per l'anno in corso del consumo pari al doppio dell'ultima lettura effettuata.

Si procederà allo stesso modo qualora, per causa dell'utente, non sia possibile effettuare alcuna lettura del contatore in quanto lo stesso abbia lasciato il proprio domicilio senza far conoscere all'ufficio comunale alcun recapito.

A tal'uopo è fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune il recapito presso cui possono essere inviate le bollette relative ai consumi di acqua ed ogni altra comunicazione.

Per il ripristino del servizio l'utente dovrà versare al Comune una somma pari a tre volte l'importo previsto dal precedente art. 3.

ART. 17/

Diramazioni

Ogni edificio avrà una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata sulla diramazione stessa con l'obbligo di tanti contatori quanti sono gli immobili serviti.

Nei palazzi condominiali con contatore principale sarà installato, presso ogni unità immobiliare, un contatore su cui sarà effettuata la lettura del consumo dell'acqua che determinerà il pagamento da parte di ogni singolo utente, secondo le modalità e le tariffe in vigore.

Dalla lettura del contatore principale del palazzo sarà determinato, per differenza, il consumo dell'utenza condominiale.

Ogni unità immobiliare dei palazzi di cui al comma precedente sarà tenuta al pagamento del diritto fisso di cui all'art.

3.

ART. 18

Lavori di diramazione

Le opere di nuova diramazione di utenze dalla bocca di presa o, in mancanza, dal tubo della condotta principale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite dal Comune a spesa degli utenti.

La spesa di cui al presente articolo insieme a quelle di qualunque altro lavoro che venga riconosciuto necessario ed eseguito dal Comune per il buon funzionamento delle derivazioni sono liquidate in base alle tariffe e modalità di cui all'art.

10.

Le tubazioni, a partire dal raccordo di uscita del contatore, debbono essere messe in opera dall'utente a propria cura e spese e rimangono di sua proprietà.

La manutenzione di tale impianto interno è a carico dell'utente.

Il Comune può imporre norme particolari per quanto concerne il materiale da impiegare, i diametri più convenienti ecc.

ART. 19

Costruzione tubazione - Responsabilità

Le tubazioni nuove dovranno essere costruite in ghisa o acciaio Mannesman da proteggersi con rivestimento di materiale anticorrosivo (catrame, vetroflex e simili) o in materiale PEAD omologato per pressioni fino a 15 atmosfere, escluso cemento e similari generici.

Sono esclusi assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento e il cotto.

Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 10 atmosfere e poste al riparo dal gelo e dagli urti.

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognature deve essere isolata con tubi protettori in modo da premunirsi contro il pericolo di infiltrazioni.

Comunque, deve essere evitato che i giunti della tubazione vengano a capitare negli attraversamenti suddetti.

Ogni utente dovrà avere la maggiore cura per impedire lo scoppio durante i mesi invernali, sia lasciando defluire sempre una piccola quantità di acqua, sia chiedendo al Comune la vuotatura della tubazione quando la casa dovrà restare per qualche tempo disabitata.

Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di tipo tale da evitare il produrdi di forti colpi d'ariete nelle condotte.

Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi, sia verso il Comune che verso terzi.

PROPRIETA' DELLA TUBAZIONE ESTERNA

Tutta la tubazione esterna che va dalla condotta principale all'apparecchio misuratore compreso diventa di proprietà del Comune.

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

adde: comunque, in caso di sostituzione, ordinata dall'amministrazione la stessa resta a carico dell'utente beneficiario.

DIVIETI SULL'USO DELL'ACQUA

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità di acqua concessogli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e dei rubinetti d'arresto e, in generale, di disporre dell'acqua oltre il limite del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito a pena della revoca della concessione.

E' ammesso l'uso di impianti di autoclavi purchè siano eseguiti in modo tale che non si abbia ritorno di acqua nelle condotte comunali e i serbatoi siano di materiali consentiti dalle norme igieniche.

E' severamente proibito inserire pompe di aspirazione sulle tubazioni private collegate direttamente alla condotta comunale.

RIPRESA DI UTENZA

In caso di ripresa di utenza seguita a revoca della concessione, l'utente dovrà versare al Comune una somma pari a tre volte l'importo previsto dal precedente art.3.

RESPONSABILITA' - INDENNIZZO

Gli utenti non potranno pretendere indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e del serbatoio, da gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonchè nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per l'estinzione di incendi.

Resta ferma la facoltà per il Comune di togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati in caso di siccità o di diminuzione della portata delle sorgenti.

RISCOSSIONE

Terminata la lettura dei contatori, il Comune emetterà il relativo ruolo, determinato sul consumo rilevato.

Il pagamento, in unica soluzione, sarà effettuato mediante versamento sul modulo di c/c postale inviato dal Comune unitamente alla bolletta.

Per eventuali conguagli a favore dell'utente, il Comune provvederà al rimborso di quanto dovuto, mediante assegno circolare N.T. da inviarsi con spese a carico dell'utente al domicilio di questi o al altro eventualmente comunicato, previa deliberazione di rimborso predisposta dall'Ufficio responsabile.

Eventuali somme dovute dall'utente per saldo allaccio, vulture, diritti, riparazioni e riapertura del contatore, saranno dal Comune richieste e riscosse in un previo rendiconto ed emissione reversale d'incasso per titolo specifico.

In caso di cessazione dell'utenza verranno fatturate la quota fissa del periodo di bollettazione in corso ed il consumo fino alla data del distacco.

Il pagamento della bolletta stessa deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della stessa.

Se il pagamento avviene tra il 21° e il 50° giorno dalla data di emissione della bolletta, verrà applicato un interesse di mora del 10% che sarà riscosso con la bolletta successiva.

Dal 51° giorno a decorrere dalla data di emissione

della bolletta è in facoltà del Comune di disporre in qualsiasi momento la sospensione della fornitura, procedendo alla riscossione coattiva del credito con la procedura prevista dalla legge 14/04/1910, n°639.

Per il ripristino del servizio l'utente è tenuto oltre al pagamento delle somme dovute, al rimborso delle spese nella misura prevista dall'art.22 del presente Regolamento.

Le spese postali per l'esazione delle bollette sono a carico dell'utente e saranno evidenziate sulle bollette di riscossione.

L'utente ha facoltà di presentare all'Amministrazione reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nell'anno considerato; nel caso di accoglimento del reclamo l'abbuono sarà dedotto dalla bolletta relativa al periodo di fatturazione successivo restando, tuttavia, inteso che il reclamo non dà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

E' in facoltà del Comune di apportare sulle bollette di riscossione degli arrotondamenti per difetto in modo tale che gli importi risultanti, maggiorati delle tasse per versamento sul c.c.p., diano sempre un totale, in cifra tonda, arrotondato alle mille lire inferiori (es.:importo dovuto £.91.640 più £.750 per tasso versamento in conto corrente postale = importo di bolletta £.92.250).

Le somme arrotondate per difetto sono incluse nella bolletta per l'anno successivo.

ART. 25

Infrazione

Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospen= dere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente Regolamento, ogni altra infrazione al presente Regolamento non diversamente sanzionata ~~è soggetta ad una penale di £ 10.000=.~~

Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazio= ni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti al= le condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la pe= nale è elevata a £ 200.000 con la revoca della concessio= ne.

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/8/95 CO.RE.COX n. 6911 del 28/7/95

"omissis" è soggetta ad una penale di £. 50.000 "omissis" la penale è elevata a £. 500.000 con la revoca della concessione.

MODIFICHE ALLE TARIFFE ED AL REGOLAMENTO

Qualora durante la concessione il Comune modifichi le tariffe ovvero adotti nuove e diverse disposizioni regolamentari, esse sono applicabili "de jure" all'utente senza che egli possa rifiutarvisi o muovere escezioni.

E' lasciata facoltà all'utente, in tali casi, di richiedere la rescissione dell'abbonamento.

CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

Nella richiesta di allaccio l'utente dichiarerà di conoscere e di accettare senza riserve il presente Regolamento.

T I T O L O 2

UTENZE FUORI DEL CENTRO ABITATO

- ART. 28 -

DISPOSIZIONI

Alle utenze fuori del centro abitato si applicano integralmente le disposizioni previste dal Titolo 1 del presente Regolamento con le varianti di cui ai successivi articoli.

ART. 29

Uso dell'acqua

~~Il Comune per manufatti ubicati fuori del centro abitato può concedere l'acqua: alle abitazioni rurali - piccoli fabbricati rurali per rimesse animali - aziende zootecniche.~~

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

Il Comune, per manufatti ubicati fuori del centro abitato, può concedere l'acqua ai fabbricati rurali e/o aziende zootecniche.

Condizioni per la richiesta di utenza

- A) Abitazioni rurali: Può essere rilasciata autorizzazione di allaccio alle abitazioni rurali distanti non oltre ml 500 dalle tubazioni principali o derivazioni comunali, sempre che l'utente dimostri di risiedere anagraficamente nel Comune e di dimorare stabilmente nella casa rurale. L'acqua viene concessa esclusivamente per uso potabile. E' pertanto, fatto divieto al concessionario di utilizzare l'acqua per uso rurale e per altri usi.
- B) Fabbricati rurali per rimesse animali: L'autorizzazione di allaccio ai fabbricati può essere rilasciata a condizione che gli stessi risultano distanti non oltre ml 60 dalle tubazioni principali o derivazioni comunali e sempre che l'utente dimostri che siano utilizzati per rimessa di modeste quantità di animali domestici destinati al consumo familiare.
- C) Aziende zootecniche: Può essere rilasciata autorizzazione di allaccio alle aziende zootecniche distanti non oltre ml 500 dalle tubazioni principali o derivazioni comunali, sempre che l'utente dimostri di possedere il titolo specifico di imprenditore agricolo.

Le predette autorizzazioni saranno rilasciate compatibilmente con il sistema di distribuzione e rilevazione dati, nonché con la quantità di acqua disponibile.

All'atto della domanda e, comunque, prima dell'inizio dei lavori di allaccio, il richiedente deve dimostrare di avere ottenuto tutte le autorizzazioni per gli attraversamenti di strade provinciali o statali e delle proprietà altrui.

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/1995 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/1995.

ART. 30

Condizioni per la richiesta dell'utenza.

Fabbricati rurali (uso abitazione): Può essere rilasciata autorizzazione di allaccio ai fabbricati rurali, di cui sopra, sempre che l'utente dimostri di risiedere anagraficamente nel Comune e di dimorare stabilmente nel fabbricato in oggetto. L'Acqua viene concessa esclusivamente per uso potabile. E', pertanto, fatto divieto al concessionario di utilizzare l'acqua per usi rurali o altri usi.

Fabbricati rurali per rimesse animali e/o attrezzature "omissis"

Fabbricati rurali e/o aziende zootecniche: Può essere rilasciata autorizzazione di allaccio ai fabbricati rurali e/o aziende zootecniche sempre che l'utente dimostri, per le sue attività, la necessità di acqua.

Le predette autorizzazioni saranno rilasciate "omissis"

All'atto della domanda "omissis"

Ai fini della concessione è necessario che l'immobile in questione risulti rispondente a tutte le ~~prescrizioni~~ prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali: conformità al rilascio di regolare concessione edilizia oppure esistenza di richieste in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985 o condono.

ART. 31

Diritto fisso di allaccio

Il diritto fisso di allaccio é stabilito ~~nella misura di~~
~~£100.000=.~~

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO.
n. 6911 del 28/7/95

"omissis" nella misura di £. 200.000.

ART. 32

Canone

Abitazioni rurali sub A) - Il prezzo dell'acqua ed eccedenza vengono regolamentati nei modi e termini di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Fabbricati rurali per rimesse animali sub B) - Il prezzo dell'acqua per detto uso è stabilito in £ 2.000 al mc per un consumo massimo annuo di mc. 25.

Non è consentita alcuna eccedenza.

Aziende zootecniche sub C) - Il prezzo dell'acqua ed eccedenza vengono regolamentati nei modi e termini di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 4/7/95 CO.RE.CO. n. 6911 del 28/7/95

Abitazioni rurali sub A) Il prezzo dell'acqua ed eccedenza vengono regolamentati nei modi e termini di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento (come modificati);

Fabbricati rurali per rimesse animali e/o attrezzature sub B) "omissi
Aziende zootecniche sub C)"omissis" Il prezzo dell'acqua per detto uso è stabilito fino a 25 mc. nella quota fissa di £. 50.000. Per le eccedenze ai 25 mc. vengono fissate le seguenti tariffe:

£. 800 da mc. 25 a mc. 100

£. 1.000 da mc. 101 a 200 mc.

£. 1.200 oltre i 200 mc.

ART. 33

Durata della concessione

Segue la regolamentazione di cui all'art/9 del presente Regolamento.

ART. 34

Revoche

La concessione é revocata nel caso in cui il Comune accerti, in qualunque tempo, che l'acqua viene utilizzata per uso diverso da quello per il quale é stata concessa.

ART. 35

Sospensione

Compatibilmente con la quantità di acqua disponibile ed il fabbisogno cittadino, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può sospendere, temporaneamente, l'erogazione ai predetti manufatti ubicati fuori dal centro abitato, senza che gli utenti potranno pretendere indennizzo o diritti.

Del pari caso di consumo annuo oltre il limite stabilito di cui all'art. 32 - comma ___ potrà immediatamente essere sospesa l'erogazione e revocata la concessione sempreché l'eccessivo consumo annuo sia tale da indurre a ritenere che l'utente faccia dell'acqua un uso diverso da quello consentito.

Resta ferma la facoltà del Comune di sospendere, temporaneamente, l'erogazione in ogni caso in cui si accerti il superamento del limite di cui al precedente comma, punendo l'infrazione con una penale di £ 50.000. (cinquantamila).

POSIZIONE DEL CONTATORE

Il contatore sarà posto a fianco della tubazione nel punto di presa, in luogo facilmente accessibile al fontaniere comunale, su suolo comunale e comunque, in luogo accessibile in ogni momento.

RETE IDRICA DELL'UTENTE

L'utente dovrà eseguire a sua cura e spesa la rete idrica dal punto di presa alla propria casa rurale e ne sarà responsabile.

MATERIALE D'IMPIEGO

Le tubazioni dovranno essere costruite con le modalità e con i materiali elencati nel precedente art.18.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà la non erogazione dell'acqua.